



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 254/17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
TELE GRAVINA S.R.L.S. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE  
“TELEGRAVINA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
CONTENUTE NELL’ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA  
LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 6/2017 - PROC. 73/17/FB-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, preceduto da consultazione pubblica, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS, del 31 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.”;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Puglia;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la Convenzione del 10 luglio 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Puglia l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Puglia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, a seguito di una segnalazione di un utente riguardante una presunta violazione in materia di comunicazione politica, con nota prot. n. 20170034935 del 26 maggio 2017, invitava la società Tele Gravina S.r.l.s., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Telegravina*”, a fornire copia della registrazione dei programmi trasmessi da quest’ultimo dal 28 aprile 2017 al 27 maggio 2017.

Il citato Comitato, considerato che la società Tele Gravina - pur a seguito di un sollecito inviato per posta elettronica - non ha fornito, nei termini assegnati, alcun riscontro alla nota del 26 maggio 2017, ha chiesto, con nota prot. n. 20170038003 del 7 giugno 2017, l’intervento del Gruppo della Guardia di Finanza di Altamura (BA) per l’acquisizione delle registrazioni occorrenti per l’esercizio delle funzioni di monitoraggio sulle trasmissioni segnalate.

Il citato Gruppo della Guardia di Finanza, con nota prot. n. 0260054/2017 del 12 giugno 2017 ha comunicato di aver acquisito presso l’emittente i supporti informatici contenenti l’archivio dei programmi mandati in onda da “*Telegravina*” dal 28 aprile 2017 al 26 maggio 2017 ed ha trasmesso il verbale delle operazioni compiute, dal quale risulta che l’Amministratore unico della società, nel consegnare le registrazioni, ha tenuto a precisare che i palinsesti registrati, risalenti al periodo richiesto, ossia aprile e maggio 2017, venivano trasmessi in continua replica.

Il CO.RE.COM. Puglia, a seguito di ulteriori segnalazioni in materia di comunicazione politica, con nota prot. n. 20170039636 del 13 giugno 2017 ha chiesto all’emittente di fornire copia della registrazione dei programmi trasmessi dal 27 maggio 2017 all’11 giugno 2017.

Dall’analisi del contenuto dei supporti magnetici consegnati dalla società Tele Gravina alla Guardia di Finanza e trasmessi al CO.RE.COM. Puglia con la citata nota prot. n. 0260054/2017 del 12 giugno 2017, quest’ultimo ha constatato che le registrazioni prodotte, riguardanti unicamente trasmissioni di comunicazione politica, risultano prive delle indicazioni relative alla data ed orario di messa in onda dei



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

programmi e pertanto inidonee a consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva.

Ad esito delle verifiche effettuate, il CO.RE.COM. Puglia, con nota prot. n. 20170041908 del 19 giugno 2017, ha richiesto nuovamente di fornire copia della registrazione dell'intero palinsesto dei programmi trasmessi dal 28 aprile 2017 al 26 maggio 2017 e dal 27 maggio 2017 all'11 giugno 2017 alla società Tele Gravina che, con nota inviata a mezzo posta elettronica ed assunta a protocollo dal CO.RE.COM. Puglia in data 21 giugno 2017 (n. 20170042535), ha comunicato che *“purtroppo gli unici file che abbiamo mandato in onda sono solo quelli in loop (a ripetizione)”*.

Con atto n. CONT. N. 6 ANNO 2017/N.PROC.06-17/DIRCOR/MON2017/RP del 26 luglio 2017 il CO.RE.COM. Puglia, constatata la irregolare conservazione da parte della società Tele Gravina S.r.l.s. della registrazione dei programmi diffusi da *“Telegravina”* per mancanza delle informazioni relative alla data ed orario di diffusione, accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio e contestava alla Società sopra menzionata la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Il suddetto atto di contestazione è stato notificato a mezzo servizio postale alla società Tele Gravina S.r.l.s., mediante plico raccomandato che risulta accettato dal centro postale in data 26 luglio 2017 e restituito al mittente in data 7 settembre 2017 *“per compiuta giacenza”*, completando l'iter a seguito del quale la notificazione si ha comunque per eseguita.

Con nota prot. n. 20170065346 del 27 settembre 2017, il CO.RE.COM. Puglia - in esito alla richiesta di documentazione istruttoria avanzata dalla Direzione contenuti audiovisivi dell'Autorità in data 25 settembre 2017 (nota prot. n. 67077) - ha precisato che, fatta eccezione per la richiesta di consegna dei supporti informatici recanti la registrazione dei palinsesti mandati in onda dal 27 maggio all'11 giugno 2017, tutta la corrispondenza inviata per raccomandata alla società Tele Gravina non è mai stata ritirata dall'emittente.

### **2. Deduzioni dell'Associazione**

La società Tele Gravina S.r.l.s. non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione riguardo ai fatti rilevati nell'atto di contestazione n. CONT. N. 6 ANNO 2017/N.PROC.06-17/DIRCOR/MON2017/RP del 26 luglio 2017.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Puglia ha ritenuto di confermare la violazione contestata e, con nota prot. n. 62729 del 13 settembre 2017, ha trasmesso gli atti a questa Autorità per il seguito di competenza. Al riguardo, esaminati e valutati i contenuti dei supporti magnetici consegnati dalla società Tele Gravina alla Guardia di Finanza e la documentazione istruttoria pervenuta, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la irregolare conservazione da parte della società Tele Gravina S.r.l.s. della registrazione



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dei programmi diffusi da “*Telegravina*” nel periodo compreso tra il 28 aprile 2017 ed il 26 maggio 2017 risultata carente delle informazioni relative alla data ed orario di messa in onda dei programmi e pertanto inidonea a costituire uno strumento probatorio certo per consentire il corretto esercizio della vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva. In proposito si considera che la diffusione di programmi televisivi ha carattere di preminente interesse generale e che l’archivio delle registrazioni dei programmi trasmessi di cui al citato art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione effettivamente mandata in onda da ogni emittente nel medio periodo;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), pari al triplo del minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

La gravità della violazione posta in essere dalla società Tele Gravina S.r.l.s. deve ritenersi di elevata entità, considerato che il comportamento rilevato risulta aver precluso alle istituzioni competenti la possibilità di accertare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione da parte di un utente ai fini delle verifiche inerenti alla presunta violazione della disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva.

### **B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

Si prende atto che la Società non ha fornito elementi atti a comprovare di aver posto in essere iniziative intese ad eliminare od attenuare le conseguenze dannose della violazione.

### **C. Personalità dell’agente**

Si osserva che la società sopra menzionata non è risultata dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la violazione riscontrata, di cui si presumono dotati i titolari di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

### **D. Condizioni economiche dell’agente**

La società Tele Gravina S.r.l.s., costituita in data 8 marzo 2016, non ha reso disponibile il bilancio di esercizio (fonte: Infocamere) per cui non si può esprimere una appropriata valutazione delle attuali condizioni economiche della stessa;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Tele Gravina S.r.l.s., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*Telegravina*", con sede in Gravina di Puglia (BA), via Bari n.64/A, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 254/17/CSP ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 254/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi